

Atto n. 2/07

**INTERRUZIONI PROLUNGATE O ESTESE: NUOVI STANDARD DI
QUALITA' CON INDENNIZZI AUTOMATICI E STRUMENTI DI
RISTORO AI CLIENTI IN CASO DI EVENTI ECCEZIONALI**

Terza consultazione: schema di provvedimento

Documento per la consultazione

15 gennaio 2007

Premessa

Il presente documento fa seguito ai precedenti documenti per la consultazione in tema di tutela dei clienti coinvolti da interruzioni di durata molto lunga e/o di vasta estensione, intitolati “Interruzioni prolungate o estese: nuovi standard di qualità con indennizzi automatici e altre iniziative di prevenzione e mitigazione”, diffusi rispettivamente nel mese di maggio 2005 (primo documento per la consultazione) e giugno 2006 (secondo documento per la consultazione) dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità).

Nel corso della seconda consultazione sono emersi alcuni aspetti critici: l’Autorità ritiene opportuno effettuare un terzo e ultimo giro di consultazione, per affrontare in particolare le criticità emerse funzionali alla realizzazione delle proposte formulate.

Il presente documento contiene le proposte finali dell’Autorità e rende disponibile uno schema di provvedimento, allo scopo di offrire l’opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte puntuali, prima che l’Autorità proceda all’emanazione dei provvedimenti definitivi.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all’Autorità le proprie osservazioni, entro il giorno 2 marzo 2007.

Osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail con allegato il file contenente le osservazioni (preferibile), fax o posta.

Autorità per l’energia elettrica e il gas
Direzione consumatori e qualità del servizio
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.263/313
fax: 02-65565.230
e-mail: consumatori@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>

INDICE

1	Introduzione	3
2	Semplificazione del regime di standard e indennizzi per interruzioni prolungate	4
3	Valutazione del contributo della trasmissione alle interruzioni prolungate e estese	8
4	Strumenti di ristoro a favore dei clienti in caso di interruzioni dovute a eventi eccezionali	10
5	Tempi di attuazione	12
	Appendice - Schema di provvedimento	13
	Scheda: modalità di calcolo per l'identificazione di periodi di condizioni eccezionali (reti MT/BT)	22

1 Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra le misure che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) intende adottare in tema di interruzioni di durata molto lunga e/o di vasta estensione (interruzioni prolungate o estese). Il documento fa seguito alle precedenti due consultazioni avvenute rispettivamente nel mese di maggio 2005 (di seguito: primo documento di consultazione) e nel mese di giugno 2006 (di seguito: secondo documento di consultazione) in tema di tutela dei clienti coinvolti da tali interruzioni. Per pervenire alla formulazione delle proposte finali e allo schema di provvedimento contenuti in questo documento, l'Autorità ha attentamente valutato le osservazioni pervenute, che su alcuni aspetti mostrano ancora contrarietà all'introduzione della regolazione dei tempi massimi di ripristino del servizio per interruzioni prolungate o estese. Sono state considerati dall'Autorità sia gli aspetti critici e problematici sollevati dai partecipanti alla consultazione, sia le proposte alternative avanzate da alcuni dei soggetti che hanno presentato osservazioni e contributi alla consultazione.
- 1.2 Molti operatori hanno manifestato apprezzamento per le modifiche introdotte nel secondo documento in esito alla prima consultazione; tuttavia, come accennato, alcune parti delle misure presentate dall'Autorità non sono ancora condivise o destano perplessità. Gli aspetti più critici emersi a seguito della seconda consultazione riguardano:
 - a) la necessità di semplificare le proposte per l'erogazione dei rimborsi ai clienti finali;
 - b) la valutazione del contributo della trasmissione alle interruzioni prolungate e estese;
 - c) gli strumenti di ristoro a favore dei clienti finali per interruzioni dovute a eventi eccezionali;
 - d) i tempi di attuazione.
- 1.3 Nel seguito sono brevemente riportate le principali osservazioni emerse sugli aspetti più critici sopra indicati, nonché le misure generali che l'Autorità intende assumere per accogliere almeno in parte tali osservazioni. Gli aspetti di dettaglio dell'intervento prospettato sono desumibili dalla lettura dello schema di provvedimento che viene sottoposta all'ultimo giro di consultazione prima della sua adozione definitiva.
- 1.4 Con la delibera 27 settembre 2006, n. 209/06 (di seguito: delibera n. 209/06), l'Autorità ha avviato il procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di qualità dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2008-2011 (terzo periodo di regolazione). Il provvedimento oggetto della presente consultazione avrà effetti nel terzo periodo di regolazione e sarà pertanto considerato ai fini della formulazione delle proposte complessive nel quadro del procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06.

2 Semplificazione del regime di standard e indennizzi per interruzioni prolungate

- 2.1 Tutti gli operatori coinvolti sollecitano l'adozione di una regolazione più semplice dal punto di vista del cliente: per evitare i rischi di contenziosi e controversie, gli operatori auspicano che l'erogazione di rimborsi ai clienti finali avvenga a fronte di regole che risultino chiare ai clienti, incontrovertibili e verificabili e che sia chiaro che in caso di eventi eccezionali, non ascrivibili alla responsabilità di alcuno (non imputabili) tali rimborsi sono erogati a mero titolo di ristoro. In particolare:
- Enel distribuzione afferma che un meccanismo di indennizzi ai clienti basato su una casistica di eventi quale quella proposta (interruzioni ordinarie e eccezionali, estese e non estese, con e senza sospensione del tempo di conteggio della interruzione per mancanza delle condizioni di sicurezza) può generare aspettative infondate nei clienti comportando inevitabilmente, per le imprese di distribuzione, un aumento considerevole del numero dei reclami, l'avvio di lunghi contenziosi con i clienti e un consistente aumento dell'attività di gestione dei reclami da parte della stessa Autorità;
 - le associazioni dei consumatori che hanno partecipato alla seconda consultazione chiedono che la sospensione dei tempi sia concessa solo ai fini del non addebito di oneri alle imprese, ma non rilevi ai fini degli indennizzi ai clienti; gli oneri derivanti da questi indennizzi dovrebbero essere coperti con un finanziamento solidaristico a carico della collettività di tutti gli utenti;
 - le stesse associazioni dei consumatori ritengono necessario evitare significative discriminazioni di trattamento degli utenti e in particolare non condividono la proposta di distinguere gli eventi che coinvolgono più di 50.000 utenti, con riduzione ad 1/3 dell'importo dell'indennizzo per tale tipo di eventi;
 - alcuni operatori avanzano una controproposta sollecitando, piuttosto che l'applicazione di standard individuali, l'introduzione di un meccanismo generale di premi/penalità riferito al fenomeno in esame (per esempio, livelli tendenziali relativi alla progressiva diminuzione del numero di clienti BT che in un anno sono soggetti a interruzioni più lunghe di 8 ore).
- 2.2 Alcuni operatori hanno espresso contrarietà all'introduzione di indennizzi ai clienti in caso di eventi di natura eccezionale. In particolare, Federutility e le imprese ad essa aderenti ritengono che il distributore non possa essere tenuto ad erogare indennizzi per situazioni di natura eccezionale da cui esso stesso è danneggiato. Propongono pertanto di limitare l'ambito di applicazione degli standard al tempo di ripristino del servizio esclusivamente per le interruzioni verificatesi in condizioni normali.
- 2.3 In merito alla determinazione degli standard, molti operatori hanno proposto l'individuazione di standard differenziati per alta, media e bassa concentrazione, dal momento che ai fini della regolazione della qualità del servizio il territorio nazionale è stato classificato in base alla concentrazione del carico per tenere conto delle diverse morfologie del territorio e della differente strutturazione degli impianti di distribuzione. Inoltre, in caso di interruzioni prolungate in condizioni normali, le imprese di distribuzione ritengono che il limite di 4 ore

previsto per i clienti finali MT potrebbe non essere sufficiente a coprire i tempi necessari all'individuazione del guasto e alla sua risoluzione, in situazioni di emergenza e propongono pertanto di incrementare detto tempo limite ad almeno 6 ore. Dall'altra parte, Confindustria richiede di ridurre ulteriormente lo standard di ripristino per gli utenti MT a 2 ore.

- 2.4 Alla luce delle osservazioni emerse, l'Autorità condivide la necessità di semplificare la misura prospettata, allo scopo di contenere possibili aumenti di reclami e contenziosi. Proprio la necessità di costruire un regime che sia univocamente comprensibile dall'utenza finale richiede di non distinguere, ai fini dell'erogazione delle somme ai clienti finali tra interruzioni "ordinarie" e interruzioni dovute a situazioni di natura eccezionali; pertanto, l'Autorità non ritiene accettabile la proposta avanzata da alcuni operatori di limitare l'ambito di applicazione degli standard al tempo di ripristino del servizio esclusivamente per le interruzioni verificatesi in condizioni normali. Conseguentemente, ciò che muta è il titolo in forza del quale le somme devono essere corrisposte al cliente finale colpito da un'interruzione che si protrae oltre il tempo prescritto:
- a) nel caso di interruzioni "ordinarie" le somme saranno corrisposte a titolo di indennizzi automatici veri e propri (articolo 2, comma 12, lettera g) della legge n. 481/95), come tali posti a carico dell'impresa;
 - b) nel caso di interruzioni prolungate dovute a situazioni di natura eccezionale (come tali non imputabili all'impresa), le somme verranno corrisposte a titolo di "ristoro", i cui oneri pertanto non sono posti a carico dell'impresa, ma di un sistema di natura mutualistica.
- 2.5 Più in dettaglio, la nuova proposta dell'Autorità, sviluppata nello schema di provvedimento in appendice, è basata sui seguenti elementi di fondo che si ritiene forniscano un'adeguata tutela dei clienti finali:
- a) adottare standard per le interruzioni originate sulle reti di distribuzione MT-BT, che non siano differenziati né in relazione agli eventi "ordinari" o "eccezionali", né siano modificabili per effetto della clausola di sospensione dei tempi;
 - b) unificare in un unico standard le interruzioni senza preavviso "ordinarie" e "eccezionali" purché con origine sulle reti MT e BT e prevedendo un'unica tipologia di rimborsi, differenziata solo in ragione della tipologia di clienti (domestici/non domestici); come anticipato, solo le somme corrisposte per le interruzioni "ordinarie" sono veri e propri indennizzi automatici, mentre quelle corrisposte a fronte di eventi eccezionali (non imputabili) costituiscono un ristoro assicurato al cliente, i cui oneri sono posti a carico di un apposito Fondo denominato "Fondo per eventi eccezionali" (il cui funzionamento è illustrato nel paragrafo 4);
 - c) dal momento che i tempi di intervento per guasti sulle reti MT e BT dipendono dalle caratteristiche del territorio, differenziare gli standard sulla durata massima per le interruzioni senza preavviso per grado di concentrazione, come già oggi avviene per gli standard sul numero massimo annuo di interruzioni; lo standard per le interruzioni con preavviso può rimanere invece unico a livello nazionale non dipendendo dal territorio servito.

- 2.6 In sintesi, questa proposta prevede che gli utenti ricevano comunque lo stesso rimborso indipendentemente dalla causa dell'interruzione (ordinaria o eccezionale) se l'interruzione è dovuta a guasti o eventi con origine sulle reti MT e BT; questo rende più semplice dal punto di vista del cliente la percezione dell'aver diritto o meno al rimborso. Inoltre, l'eventuale applicazione delle clausole di sospensione dei tempi per motivi di sicurezza non avrebbe effetto ai fini della determinazione del diritto al rimborso.
- 2.7 Ai fini della determinazione dell'indice di eccezionalità, la consultazione non ha portato elementi significativi. Il metodo proposto per l'individuazione dei periodi di eccezionalità è sostanzialmente lo sviluppo di una delle due proposte presentate nella precedente consultazione. Le simulazioni condotte nel frattempo dagli uffici dell'Autorità hanno evidenziato che l'ora è un intervallo di tempo troppo breve per poter basare delle valutazioni affidabili. L'intervallo di tempo più adatto a identificare i picchi di eccezionalità può essere valutato in almeno 6 ore. Il periodo di condizioni eccezionali considerato è di 12 ore, perchè alle 6 ore dell'intervallo in cui si registra il picco si aggiungono altre 3 ore prima dell'inizio dell'intervallo in cui si registra il picco e altre 3 ore alla fine, per intercettare eventuali fenomeni iniziati nell'intervallo precedente o terminati nell'intervallo successivo. La tabella A riassume il metodo proposto di individuazione degli eventi eccezionali.
- 2.8 Il metodo statistico proposto non è facoltativo ai fini dell'identificazione dei periodi eccezionali per l'erogazioni di rimborsi a titolo di indennizzo o di ristoro.
- 2.9 Come già indicato nel secondo documento di consultazione, l'introduzione di un nuovo metodo statistico per l'identificazione delle condizioni eccezionali pone la questione di unificare tale metodo anche per la regolazione per ambiti territoriali, per la quale è attualmente utilizzato un metodo diverso (metodo degli "eventi di particolare rilevanza" o "EPR"). Tale questione sarà affrontata nel corso del procedimento avviato con la deliberazione n. 209/06 per la definizione della regolazione della qualità nel III periodo di regolazione; verrà valutata in particolare l'opportunità di adottare il metodo proposto in questo documento per identificare gli eventi eccezionali anche ai fini della regolazione degli incentivi, superando l'attuale metodo "EPR".

Tabella A: metodo di individuazione degli eventi eccezionali per reti MT/BT

Elemento	Proposta	Considerazioni
Livello di tensione	Il metodo è applicabile solo alle interruzioni con origine nelle reti MT e BT (come da consultazione).	L'applicazione del metodo non è opportuno per le reti AT e RTN a causa delle diverse caratteristiche strutturali delle reti magliate.
Ambito territoriale di riferimento	Centro di telecontrollo (come da consultazione).	Corrisponde alle sale controllo che vengono allertate dai segnali di apertura degli interruttori.
Picco di eccezionalità	Un intervallo di 6 ore è eccezionale se avvengono interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT in numero superiore a K volte la media storica, riferita a tutti i periodi dell'anno anche quelli con 0 interruzioni (come da consultazione).	Sulla base di valutazioni dei dati disponibili ¹ si propone di adottare un modello $S=A+B*media$ (con B: moltiplicatore della media; A: intercetta fissa), con la proposta di fissare $A=4$ e $B=9$. La <i>media</i> viene riferita a tutti i periodi di 6 ore dell'anno, anche quelli (che sono la maggioranza) in cui non si registrano interruzioni nell'area interessata.
Fascia temporale	Sono considerate eccezionali le interruzioni che avvengono tra -3 ore dall'inizio del picco a +3 ore dalla fine del picco (come da consultazione).	L'analisi dei dati dimostra che ci sono diversi tipi di eventi, alcuni progressivi nel tempo (es. nevicate) per cui è opportuno considerare un intorno del picco. Ciò permette anche di valutare meglio eventi notturni che si sviluppano su due giornate in un intervallo a cavallo della mezzanotte.
Indice di controllo	Una volta identificato il periodo orario "eccezionale", vengono identificate come eccezionali le sole interruzioni (con criterio di utenza) la cui durata è superiore al 3° quartile delle durate.	Questo aspetto non era previsto in consultazione ed è stato sollecitato dalle associazioni dei consumatori per evitare che il metodo statistico identifichi come eccezionali interruzioni che in realtà vengono ripristinate in tempi normali.

Spunti per la consultazione

Q.1 *Si condividono le proposte dell'Autorità in merito alla semplificazione del regime di standard e rimborsi, a titolo di indennizzo o di ristoro, per interruzioni prolungate e estese applicabile anche in condizioni eccezionali? Se no, per quali motivi e quali alternative si propongono in grado di raggiungere gli stessi obiettivi di tutela dei clienti finali e di stimolo al miglioramento per gli esercenti?*

¹ Le valutazioni statistiche a supporto sono state effettuate dal Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano. Si veda la scheda tecnica per le modalità di calcolo proposta in appendice.

3 Valutazione del contributo della trasmissione alle interruzioni prolungate o estese

- 3.1 Le osservazioni pervenute dalla consultazione riguardo al coinvolgimento dell'impresa di trasmissione nella responsabilità per le interruzioni prolungate o estese sono state formulate prevalentemente da Terna e in misura minore da altri operatori.
- 3.2 Tra le diverse osservazioni di Terna, si evidenziano i seguenti argomenti:
- Terna prende atto che l'impresa di trasmissione e dispacciamento debba sopportare in misura proporzionale alle proprie responsabilità i costi sostenuti per indennizzare i clienti finali in caso di interruzioni attribuibili parzialmente o integralmente alla RTN;
 - Terna propone l'ipotesi alternativa di un sistema a premi/penalità con obiettivi crescenti nel tempo e con obiettivo di origine pari a zero qualora siano garantite dall'impresa le prestazioni storiche di riferimento; questo sistema, secondo Terna, associato ad un congruo riconoscimento economico ex ante (da stimare in relazione alle prestazioni storiche e ad indennizzi automatici) avrebbe anche il vantaggio di poter essere più facilmente applicabile;
 - Terna afferma che l'addebito automatico all'impresa di trasmissione e dispacciamento, salvo il rivalersi presso terzi, a seguito di istruttoria degli indennizzi per interruzioni anche nel caso in cui le stesse sono attribuibili esclusivamente ai produttori aumenta il rischio di esposizione economica-finanziaria nelle more di un recupero presso soggetti terzi che si presenta incerto e in ogni caso subordinato ad istruttorie di norma alquanto complesse specie in caso di concorso di responsabilità (come il black out nazionale); per Terna è necessario disporre la sospensione temporanea dell'obbligo di corrispondere indennizzi automatici sino alla conclusione dell'istruttoria nelle ipotesi di eventi di grandissima portata o nei quali non sia chiara l'attribuzione delle responsabilità tra i diversi soggetti;
 - Terna afferma che il periodo di riferimento a cui applicare il tetto massimo di esposizione non può essere il periodo quadriennale di regolazione ma l'anno di riferimento.
- 3.3 Terna afferma che l'impatto complessivo dell'introduzione della nuova regolazione sarà critica sugli aspetti di gestione dei possibili contenziosi con le società di distribuzione e con i produttori, direttamente o indirettamente connessi alla rete AT e AAT di trasmissione nazionale. Nel caso di interruzioni miste trasmissione-distribuzione, Terna afferma che l'applicabilità degli strumenti proposti non è agevole.
- 3.4 Anche gli operatori della distribuzione sono particolarmente preoccupati dell'eventuale contenzioso con Terna. Se in un evento è coinvolta anche la rete di trasmissione nazionale, in caso di doppio guasto i distributori chiedono che la responsabilità sia attribuita al 50% ai soggetti coinvolti. Alcuni distributori segnalano che è comunque incerto il criterio di riproporzionamento degli indennizzi, qualora sia superato il tetto fissato ex-ante dall'Autorità e non è stabilito entro quando l'impresa di trasmissione proceda al pagamento alle

imprese distributrici. I distributori segnalano inoltre che l'assenza di tensione a monte costituisce un motivo pressoché insuperabile di “forza maggiore” in quanto impedisce la ricerca di ulteriori eventuali guasti sulle reti MT/BT.

- 3.5 Alla luce delle osservazioni emerse, l'Autorità condivide la necessità di semplificare la proposta relativa alla suddivisione di responsabilità tra distribuzione e trasmissione nel caso di interruzioni “miste”, ma conferma la necessità che anche l'impresa di trasmissione debba partecipare alla regolazione delle interruzioni prolungate, pur tenendo conto degli effetti di larga scala tipici delle disalimentazioni sulla RTN.
- 3.6 Per quanto riguarda le interruzioni fuori dal controllo dell'operatore di trasmissione, l'Autorità conferma che il metodo statistico utilizzato per la distribuzione sulle reti MT-BT non può essere applicato né alla distribuzione su reti AT né alla trasmissione, dal momento che utilizza dati (numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT per periodi di 6 ore) non rilevanti per la gestione delle reti in alta tensione. Per le reti di alta tensione, sia di distribuzione che di trasmissione, al momento non si può fare altro che ricorrere al metodo documentale di attribuzione delle disalimentazioni a cause di forza maggiore, secondo quanto indicato sia dal Testo integrato della qualità dei servizi elettrici, approvato con deliberazione n. 4/04 e successive modifiche e integrazioni² (per la distribuzione), sia dalla deliberazione n. 250/04 (per la trasmissione).
- 3.7 Per quanto riguarda la ripartizione delle responsabilità per interruzioni miste, la soluzione più semplice appare quella di ripartire l'onere degli indennizzi in misura proporzionale alla durata di interruzione con origine rispettivamente sulla rete di trasmissione nazionale o sulla rete di distribuzione, al netto della eventuale durata imputabile a condizioni eccezionali o a causa di forza maggiore.
- 3.8 Per quanto riguarda i casi di interruzioni molto estese, l'Autorità propone di adottare una procedura speciale per interruzioni che superino i 2-3 milioni (su base nazionale) di clienti coinvolti nello stesso evento (per qualunque durata). Nel corso di questa procedura, l'Autorità si riserva di valutare un riproporzionamento dei rimborsi qualora la stima iniziale non sia sostenibile.

Spunti per la consultazione

Q.2 *Si condividono le proposte dell'Autorità in merito alla valutazione del contributo del servizio di trasmissione alle interruzioni prolungate e estese? Se no, per quali motivi e quali alternative si propongono in grado di raggiungere gli stessi obiettivi di allocazione delle responsabilità sull'intera filiera, salvaguardando il più possibile la semplicità del meccanismo?*

² Si segnalano in particolare le integrazioni apportate con la recente delibera n. 246/06 in materia di registrazione delle interruzioni con origine su reti magliate in alta tensione, con vigenza dall'1 gennaio 2007.

4 Strumenti di ristoro a favore dei clienti in caso di interruzioni dovute a eventi eccezionali

4.1 La seconda consultazione ha fatto emergere posizioni controverse tra i soggetti riguardo al tema della copertura degli oneri relativi all'erogazione ai clienti finali di rimborsi (a titolo di ristoro) per interruzioni dovute a eventi eccezionali (non imputabili), quali:

- a) le interruzioni che hanno origine sulla rete di distribuzione MT/BT e hanno inizio in periodi di condizioni eccezionali (identificati con il metodo di cui al paragrafo 2)
- b) le interruzioni che hanno origine sulla rete di trasmissione nazionale o sulle reti di distribuzione in alta tensione, attribuibili a cause di forza maggiore;
- c) le interruzioni che si prolungano per motivi di sicurezza che impediscono le operazioni di ripristino, per la quota parte di durata riferibile a tali sospensioni o posticipazioni.

Nel seguito si farà riferimento a tutte queste tipologie di interruzioni come "interruzioni dovute a eventi eccezionali".

4.2 Gli oneri relativi per l'erogazione di rimborsi (a titolo di ristoro) ai clienti finali nel caso di interruzioni dovute a eventi eccezionali possono essere trattati secondo due modalità:

- a) *ex-ante*: si tratta di prevedere una voce nei costi riconosciuti per il prossimo periodo condizionata a certi tipi di investimento (es. bonifica reti a scarsa robustezza); questa voce di costo viene erogata comunque, anche in assenza di eventi eccezionali;
- b) *ex-post*: anno per anno si restituiscono alle sole imprese interessate i rimborsi pagati in caso di eventi eccezionali, a fronte della dimostrazione di sufficienti investimenti.

4.3 Tra le due proposte, le imprese sembrerebbero preferire la prima e le associazioni di consumatori la seconda. In particolare, Federconsumatori esprime "parere contrario alla previsione del riconoscimento ex ante in qualunque forma o modalità di costi che ipoteticamente sosterebbe (non sostenuti quindi) l'impresa di distribuzione per la prevenzione e gestione di rischi connesse alle interruzioni prolungate in condizioni eccezionali". Nella prima consultazione, anche le associazioni imprenditoriali per conto dei clienti non domestici avevano richiesto che non vi fossero voci permanenti in tariffa per la copertura dei costi degli eventi eccezionali.

4.4 Alla luce delle considerazioni emerse dalla consultazione, l'Autorità intende introdurre un nuovo strumento per assicurare il ristoro a favore dei clienti che subiscano interruzioni dovute a eventi eccezionali. Le somme erogate dalle imprese distributrici ai clienti a titolo di ristoro per interruzioni dovute a eventi eccezionali (non imputabili) che superino gli standard indicati nella tabella 1 dello schema di provvedimento allegato, dovrebbero essere poste a carico di un apposito fondo denominato "Fondo eventi eccezionali" (di seguito: Fondo), gestito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico. Si ritiene inoltre opportuno che tale Fondo sia alimentato in misura concorrente dai clienti finali e dalle imprese esercenti (sia di distribuzione che di trasmissione), queste ultime in misura proporzionale alle interruzioni prolungate ad esse imputabili. Il Fondo

assumerebbe quindi una natura solidaristica per i clienti, e una natura incentivante per le imprese:

- a) le imprese distributrici contribuirebbero con aliquote proporzionali, per la distribuzione, al numero di clienti BT che hanno subito una interruzione di durata maggiore di 8 ore, solo per cause imputabili all'impresa stessa: si ipotizza un contributo tra 100 e 150 euro/utente;
- b) l'impresa di trasmissione contribuirebbe in ragione dell'energia non servita (ENS): si ipotizza un contributo di 10-15 euro/kWh-ENS per disalimentazioni attribuibili all'impresa di trasmissione, escludendo gli incidenti rilevanti, le disalimentazioni occorse per cause di forza maggiore e le disalimentazioni di minore entità (indicativamente potrebbero essere esclusi gli eventi con energia non servita inferiore a 5-10 MWh-ENS /evento);
- c) i clienti contribuirebbero con aliquote annue molto basse di natura mutualistica (si veda la tabella B per una prima ipotesi).

4.5 Dal momento che le imprese di distribuzione e trasmissione contribuirebbero al Fondo in ragione proporzionale alla non-qualità del servizio, la proposta costituirebbe un incentivo, ulteriore e additiva rispetto all'erogazione degli indennizzi veri e propri ai clienti finali, per migliorare la qualità nell'ambito del controllo da parte dell'impresa; a fronte di importanti miglioramenti da parte delle imprese, quindi, i clienti potrebbero essere chiamati ad aumentare leggermente la contribuzione al Fondo, per garantire comunque l'equilibrio economico in relazione a eventi imprevedibili di natura eccezionale che possono manifestarsi anche solo una volta ogni molti anni e solo in determinate e circoscritte aree del territorio.

Tabella B: aliquote di contribuzione al Fondo per eventi eccezionali

Soggetti	Proposta	Gettito atteso
Clienti bassa tensione per usi domestici	0,40 ÷ 0,50 euro/anno	ca. 13-17 milioni di euro/anno
Clienti bassa tensione per usi non domestici	2,00 ÷ 2,50 euro/anno	ca. 14-15 milioni di euro/anno
Clienti media tensione	20 ÷ 30 euro/anno	ca. 2-3 milioni di euro/anno
Imprese di distribuzione	100 ÷ 150 euro/cliente BT con 1 interruzione di durata >8 ore *	ca 10-15 milioni di euro anno
Impresa di trasmissione	10 ÷ 15 euro/MWh-ENS per le disalimentazioni con ENS superiore a 5 ÷ 10 MWh-ENS/evento **	Stima compresa tra meno di 1 milione di euro e alcuni milioni di euro all'anno

* escluse le interruzioni in periodi di condizioni eccezionali; incluse le interruzioni con preavviso

** ENS: energia non servita; esclusi gli incidenti rilevanti e le disalimentazioni della rete di trasmissione per cause di forza maggiore o per cause esterne, come definiti dalla deliberazione n. 250/04

Spunti per la consultazione

Q.3 *Si condividono le proposte dell'Autorità in merito alla costituzione di un Fondo per gli eventi eccezionali e alla alimentazione di tale Fondo da parte sia dei clienti che delle imprese? Se no, per quali motivi e quali alternative si propongono in grado di raggiungere gli stessi obiettivi di tutela dei clienti finali anche per eventi eccezionali e di stimolo alle imprese a ridurre i disservizi che ricadono sotto il controllo dell'impresa stessa?*

5 Tempi di attuazione

- 5.1 Alla luce delle osservazioni emerse nella seconda consultazione riguardo ai tempi di attuazione, l'Autorità intende concedere alle imprese distributrici sufficiente tempo per l'adeguamento delle proprie procedure.
- 5.2 Per tenere conto dei tempi di introduzione degli obblighi di registrazione individuale delle interruzioni per clienti BT alimentati in bassa tensione effettivamente coinvolti nelle interruzioni del servizio elettrico di cui alla deliberazione n. 122/06, l'Autorità propone che il regime delineato decorra:
- a) dall'1 gennaio 2008 per l'impresa di trasmissione e per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2006;
 - b) dall'1 gennaio 2010 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre 2006;
 - c) dall'1 gennaio 2012 per le imprese distributrici con numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2006.
- 5.3 Nel caso di superamento delle soglie dimensionali individuate, gli obblighi di attuazione decorreranno dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'impresa distributtrice supererà la predetta soglia.
- 5.4 Infine, l'Autorità conferma di attribuire grande importanza alle attività di prevenzione e di mitigazione delle emergenze; a quest'ultimo proposito, in particolare, l'Autorità ritiene che un obiettivo realistico possa essere quello che le imprese distributrici presentino all'Autorità, anche in forma associata, entro il 31 ottobre 2007, una linea guida per la predisposizione dei piani di emergenza elaborata con il supporto del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e in collaborazione con l'impresa di trasmissione. Ogni impresa distributtrice si dovrà dotare in seguito di un piano di emergenza conforme a tali linee guida.

Spunti per la consultazione

Q.4 *Si condividono le proposte dell'Autorità in merito all'entrata in vigore del nuovo regime di standard e rimborsi ai clienti finali, a titolo di indennizzo o di ristoro, per interruzioni prolungate e estese? Se no, per quali motivi?*

Appendice - Schema di provvedimento

Viene di seguito riportata la versione preliminare del provvedimento sul quale si richiede di formulare osservazioni e commenti puntuali. Nel testo sono indicati tra parentesi quadre in corsivo gli intervalli entro cui l'Autorità intende fissare alcuni parametri tecnico-economici.

Articolo 1

Definizioni e modalità di registrazione

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui al Titolo I della Parte I (articolo 1, comma 1.1) dell'allegato A della delibera n. 4/04 e successive modifiche e integrazioni (di seguito richiamato come "Testo integrato della qualità"). Alle citate definizioni si aggiungono le seguenti:
- per "periodi di condizioni eccezionali" sulle reti MT e BT si intendono i periodi di 12 ore consecutive aventi inizio 3 ore prima dell'inizio di un periodo di 6 ore in cui, nell'area servita da linee MT che si attestano su un medesimo centro di telecontrollo, il numero di interruzioni lunghe senza preavviso con origine sulla rete MT è superiore a una soglia data, pari a *4 + 9 volte la media giornaliera* dell'ultimo triennio nella stessa area (si veda l'allegata scheda A);
 - per "periodi di condizioni normali" sulle reti MT e BT si intendono i periodi diversi da quelli in cui ricorrono le condizioni eccezionali.
- 1.2 Per le imprese distributrici, ai fini del presente provvedimento si applicano le modalità di registrazione delle interruzioni, incluse le modalità di identificazione dei clienti coinvolti nelle interruzioni, di cui al Titolo II della Parte I del Testo integrato della qualità, con le integrazioni definite nel presente provvedimento.
- 1.3 Per l'impresa di trasmissione, ai fini del presente provvedimento si applicano le modalità di registrazione delle disalimentazioni di cui al Titolo VIII dell'Allegato A alla deliberazione n. 250/04, con le integrazioni definite nel presente provvedimento.

Articolo 2

Finalità, principi generali e termini di decorrenza

- 2.1 Il presente provvedimento persegue la duplice finalità di provvedere a un rimborso forfetario per il disagio subito dai clienti BT e MT nel caso di interruzioni prolungate per qualsiasi causa e originate a qualunque livello di tensione del sistema elettrico, e di incentivare le imprese ad assicurare il tempestivo ripristino del servizio.
- 2.2 Nel caso di eventi interruttivi dovuti a condizioni eccezionali e/o di forza maggiore, come identificati dal presente provvedimento o dai provvedimenti citati al precedente articolo 1, commi 1.2 e 1.3 (non imputabili), gli oneri relativi ai rimborsi erogati ai clienti sono posti a carico del Fondo per eventi eccezionali di cui

all'articolo 9, senza alcuna attribuzione di responsabilità per l'impresa di distribuzione e di trasmissione.

- 2.3 In caso di eventi interruttivi che interessino sia la rete di trasmissione nazionale sia le reti di distribuzione, l'onere degli indennizzi ai clienti finali è ripartito tra l'impresa di trasmissione e l'impresa di distribuzione secondo i criteri indicati nel presente provvedimento, salvo l'esistenza di condizioni eccezionali e/o di forza maggiore.
- 2.4 Per consentire alle imprese distributrici di adeguare le proprie procedure, nonché per tenere conto dei tempi di introduzione degli obblighi di registrazione individuale delle interruzioni per clienti BT di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 122/06, gli standard di qualità e gli indennizzi automatici di cui al presente provvedimento decorrono:
 - a) dall'1 gennaio 2008 per l'impresa di trasmissione e per le imprese distributrici con numero di clienti BT superiore a 100.000 alla data del 31 dicembre 2006;
 - b) dall'1 gennaio 2010 per le imprese distributrici con numero di clienti BT compreso tra 5.000 e 100.000 alla data del 31 dicembre 2006;
 - c) dall'1 gennaio 2012 per le imprese distributrici con numero di clienti BT inferiore a 5.000 alla data del 31 dicembre 2006.
- 2.5 Nel caso di superamento, a partire dal 2007, delle soglie dimensionali indicate al precedente comma, i corrispondenti obblighi di attuazione decorrono dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'impresa distributtrice supera la predetta soglia

Articolo 3

Standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica

- 3.1 Ai fini del presente provvedimento, il tempo di ripristino dell'alimentazione di energia elettrica è il tempo, valutato per ogni singolo cliente interessato, intercorrente tra l'istante di inizio dell'interruzione e l'istante di ripristino della tensione al livello nominale (con le tolleranze indicate dalle norme tecniche), sul punto di consegna di detto cliente, per almeno un'ora.
- 3.2 Ai soli fini della verifica degli standard di qualità di cui al presente articolo, qualora per un cliente l'alimentazione di energia elettrica venga provvisoriamente ripristinata dopo una prima interruzione e il medesimo cliente subisca una seconda interruzione il cui inizio decorre entro un'ora dal ripristino provvisorio, ai fini del presente provvedimento si considera un'unica interruzione avente durata pari alla somma delle durate, al netto del periodo di ripristino provvisorio. Le imprese distributrici hanno facoltà di considerare la somma delle durate al lordo del periodo di ripristino provvisorio.
- 3.3 Per i clienti con potenza contrattuale superiore a 100 kW, ai soli fini della verifica degli standard di qualità di cui al presente articolo, si considera ripristinata l'alimentazione di energia elettrica, salva la condizione di cui al comma precedente, quando sia ripristinata una potenza pari almeno al 70% della potenza contrattuale, attraverso l'inserzione di gruppi di generazione provvisori o l'utilizzo di connessioni di emergenza.

- 3.4 Sono definiti nella tabella 1, distintamente per i clienti MT e BT, standard di qualità relativi al tempo massimo di ripristino dell'alimentazione dell'energia elettrica:
- in caso di interruzioni senza preavviso per i clienti BT e MT appartenenti ad ambiti di alta, media o bassa concentrazione;
 - in caso di interruzioni con preavviso per tutti i clienti BT e MT.
- 3.5 Ai clienti finali localizzati ad altitudini superiori a 1.500 m s.l.m. si applicano gli standard relativi all'utenza di bassa concentrazione, indipendentemente dal grado di concentrazione applicabile al Comune di appartenenza.

Tabella 1 – Standard per il tempo massimo di ripristino della fornitura (ore)

Tipo di interruzione	Grado di concentrazione territoriale per clienti BT e MT	Standard per clienti BT	Standard per clienti MT
Interruzioni senza preavviso	• Alta concentrazione	8	4
	• Media concentrazione	12	6
	• Bassa concentrazione	16	8
Interruzioni con preavviso	Tutti i gradi di concentrazione	8	8

- 3.6 Gli standard di qualità di cui alla tabella 1 non si applicano nei casi di evacuazione della popolazione per effetto di provvedimenti della pubblica autorità competente in caso di calamità naturali, limitamente ai clienti interessati da detti provvedimenti. In tali casi l'impresa distributrice ha l'obbligo di conservare la documentazione necessaria a comprovare l'esclusione, e deve darne conto nel registro delle interruzioni con annotazione separata dall'attribuzione delle cause e delle origini.
- 3.7 Le imprese distributrici assicurano la minimizzazione dei disagi alla clientela per l'effettuazione di interruzioni con preavviso e adottano ogni misura ragionevole e conforme alla norme di sicurezza utile ad evitare il ripetersi di interruzioni con preavviso a breve distanza di tempo per la stessa utenza.

Articolo 4

Rimborsi per interruzioni prolungate

- 4.1 In caso di mancato rispetto dei tempi massimi di ripristino dell'alimentazione definiti dall'articolo 3, anche per cause al di fuori del proprio controllo, l'impresa distributrice versa ad ogni cliente coinvolto nelle interruzioni una somma definita per ciascuna tipologia di utenza e ciascuna tipologia di interruzione nella tabella 2.
- 4.2 I rimborsi di cui al comma precedente sono erogati ai clienti entro 90 (novanta) giorni dall'interruzione, senza che questi ne facciano richiesta, con le modalità di cui all'articolo 33, comma 33.7 del Testo integrato della qualità. Tale termine è aumentato a 180 (centottanta) giorni nel caso di interruzioni che interessano più di

[2 ÷ 3] milioni di clienti su base nazionale, a seguito di avviso in tal senso da parte dell’Autorità, secondo la procedura indicata al successivo articolo 7.

- 4.3 L’impresa distributrice non è tenuta a corrispondere i rimborsi qualora il cliente non sia in regola con i pagamenti relativi al servizio di distribuzione.
- 4.4 L’impresa distributrice non è tenuta a corrispondere i rimborsi ai clienti MT che non abbiano presentato la dichiarazione di adeguatezza di cui all’art. 33 del Testo Integrato della qualità.
- 4.5 Qualora le imprese distributrici non siano completamente in grado, per effetto dei termini di gradualità nella messa a regime della registrazione esatta dei clienti BT coinvolti nelle interruzioni, previsti dall’articolo 14 del Testo integrato della qualità, di identificare tali clienti con strumenti automatici sull’intera rete, le stesse imprese adottano la migliore approssimazione possibile in occasione di interruzioni prolungate e limitatamente alla porzione di rete interessata e non ancora dotata di strumenti di identificazione automatica.
- 4.6 Nei casi in cui un cliente non riceva il rimborso nei termini di cui al comma 4.2, può inoltrare la richiesta alla propria impresa distributrice entro 9 (nove) mesi dal momento in cui si è verificata l’interruzione; l’impresa distributrice valuta la richiesta e entro 3 (tre) mesi eroga direttamente le somme dovute o fornisce risposta motivata al cliente.

Tabella 2: Rimborsi automatici in caso di mancato rispetto degli standard di qualità per il tempo massimo di ripristino dell’alimentazione

	clienti BT per uso domestico	clienti BT e MT per usi non domestici con potenza inferiore o uguale a 100 kW	clienti BT e MT per usi non domestici con potenza superiore a 100 kW
Superamento standard	30 €	150 €	1,5 €/kW
per ogni periodo ulteriore	15 €ogni 4 ore	75 €ogni 4 ore	0,75 €/kW ogni 2 ore
Tetto massimo	300 €	900 €	6.000 €

Articolo 5

Ripartizione degli oneri dei rimborsi erogati ai clienti finali

- 5.1 I rimborsi erogati ai clienti dalle imprese distributrici per interruzioni che eccedono gli standard di cui all’articolo 3, che non hanno avuto inizio in periodi di condizioni eccezionali e che non hanno subito sospensioni o posticipazione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza sono corrisposti a titolo di indennizzo automatico ed il loro onere è pertanto a carico dell’impresa medesima.
- 5.2 Per i rimborsi erogati ai clienti in caso di interruzioni che eccedono gli standard di cui all’articolo 3, non iniziate in periodi di condizioni eccezionali, l’impresa distributrice può richiedere, all’impresa di trasmissione o all’impresa di

distribuzione cui è interconnessa a monte, una quota parte dei rimborsi stessi, in misura proporzionale alla durata di interruzione con origine rispettivamente sulla rete di trasmissione nazionale o sulla rete di distribuzione a monte, fornendo adeguata documentazione.

- 5.3 Per la quota parte della durata di interruzione con origine sulla rete di alta tensione, l'impresa di trasmissione o di distribuzione in alta tensione, o comunque interconnessa a monte, che riceve la richiesta di cui al comma precedente è tenuta al pagamento di quanto richiesto dall'impresa distributrice richiedente. In tale caso, qualora sia in grado di dimostrare che l'interruzione è avvenuta per cause di forza maggiore di cui all'articolo 7, comma 7.1, lettera a), del Testo integrato per la qualità o che le operazioni di ripristino siano state posticipate o sospese per motivi di sicurezza, secondo quanto indicato al successivo articolo 6, può rivalersi ai sensi dei successivi commi 5.4 e 5.5.
- 5.4 Per il reintegro delle quote di rimborsi erogati ai clienti finali per interruzioni che hanno inizio in periodi di condizioni eccezionali sulle reti MT/BT o per cause di forza maggiore sulle reti AT, nonché per il reintegro della quota parte delle interruzioni dovuta a posticipazione o sospensione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, le imprese distributrici accedono al Fondo per eventi eccezionali di cui al successivo articolo 9.
- 5.5 Per il reintegro delle quote di rimborsi erogati ai clienti finali per interruzioni che, pur non avendo inizio in periodi di condizioni eccezionali, sono state determinate anche in parte da disalimentazioni della rete di trasmissione dovute a cause di forza maggiore, l'impresa di trasmissione accede al Fondo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 6

Casi di posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza

- 6.1 Ai fini della determinazione delle responsabilità, l'istante di inizio del conteggio del tempo può essere posticipato fino al momento in cui sussistano le condizioni di sicurezza necessarie allo svolgimento delle operazioni di ripristino della fornitura dettate dalle norme tecniche vigenti; qualora tali condizioni cessino di sussistere durante le operazioni di ripristino, il conteggio del tempo è sospeso fino a quando tali condizioni siano verificate. Le stesse posticipazioni o sospensioni delle operazioni di ripristino possono essere applicate anche in caso di provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente che impediscano o ritardino, per motivi di sicurezza, le operazioni di ripristino della fornitura.
- 6.2 L'impresa distributrice ha l'obbligo di documentare i casi di posticipazione e sospensione delle operazioni di ripristino, di cui ai commi precedenti, attraverso apposito modulistica compilata dal preposto alle operazioni, e deve darne conto nel registro delle interruzioni con annotazione separata dall'attribuzione delle cause e delle origini. Nei casi in cui le posticipazioni o sospensioni delle operazioni di ripristino siano dovute a provvedimenti della Protezione civile o di altra autorità competente, l'impresa distributrice deve conservare tale documentazione per eventuali controlli da parte dell'Autorità

Articolo 7

Procedura per l'erogazione di rimborsi nel caso di interruzioni di vasta estensione

- 7.1 Nel caso di interruzioni prolungate di vasta estensione, che interessino più di [2 ÷ 3] milioni di clienti finali su base nazionale, aventi origine sulla rete di trasmissione nazionale o origine "sistema elettrico", si applica la seguente procedura:
- a) le imprese distributrici procedono a stimare, entro 60 (sessanta) giorni dall'evento, l'entità complessiva dei rimborsi dovuti ai clienti finali secondo quanto disposto dall'articolo 3 del presente provvedimento e ne danno comunicazione all'impresa di trasmissione e dispacciamento e per conoscenza all'Autorità;
 - b) l'impresa di trasmissione e dispacciamento verifica che la stima delle imprese distributrici non superi il tetto massimo di cui al successivo articolo 8; la verifica è compiuta entro 75 (settantacinque) giorni dall'evento ed è formalizzata con comunicazione dell'impresa di trasmissione all'Autorità e alle imprese distributrici;
 - d) qualora l'Autorità non si pronunci in senso diverso entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione dell'impresa di trasmissione, la misura dei rimborsi ai clienti finali è confermata secondo quanto disposto dall'articolo 3 del presente provvedimento; in tal caso, qualora il tetto massimo di cui al successivo articolo 8 venga superato, l'eccedenza rispetto a tale tetto verrà riconosciuta con apposito provvedimento dell'Autorità;
 - e) entro i successivi 15 (quindici) giorni dalla pronuncia dell'Autorità, o in mancanza di tale pronuncia dal termine di cui alla precedente lettera d), l'impresa di trasmissione versa alle imprese distributrici l'ammontare richiesto;
 - f) le imprese distributrici erogano i rimborsi ai clienti finali entro 180 (centoottanta) giorni dall'evento, dandone comunicazione all'Autorità e all'impresa di trasmissione.
- 7.2 Per eventi di vastissima estensione o nei quali non sia chiara l'attribuzione delle responsabilità tra i diversi soggetti viene avviata una istruttoria da parte dell'Autorità per l'accertamento delle responsabilità. Qualora al termine dell'istruttoria l'Autorità accerti l'esistenza di cause non imputabili, l'impresa di trasmissione può accedere al Fondo di cui al successivo articolo 9, a meno che non sia individuata la responsabilità di uno o più utenti della rete di trasmissione nazionale, nel qual caso l'Autorità impone a tali utenti della rete l'obbligo di rifondere l'impresa di trasmissione, in misura proporzionale alla responsabilità accertata di tali utenti.

Articolo 8

Tetto massimo di esposizione economica per indennizzi

- 8.1 Un'impresa distributtrice che per effetto delle disposizioni del presente provvedimento, debba erogare somme a titolo di indennizzo automatico complessivamente superiori, su base annua, al 2% dei ricavi riconosciuti all'attività di distribuzione, può richiedere all'Autorità che l'eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposito provvedimento dell'Autorità.

- 8.2 Ai fini del comma precedente, si intendono per ricavi riconosciuti all'attività di distribuzione la somma dei ricavi tariffari equivalente alla somma del vincolo V1 (al netto della componente CCA) per i clienti per usi diversi dagli usi domestici, più i ricavi derivanti dalla tariffa D1 per l'utenza domestica, sempre al netto della componente tariffaria a copertura dei costi di approvvigionamento di energia elettrica. Inoltre, ai fini della verifica del tetto massimo di cui al comma precedente, gli indennizzi erogati sono calcolati al netto di eventuali rimborsi ricevuti, per le stesse interruzioni o per quota parte di esse, dall'impresa di trasmissione per effetto di quanto previsto all'articolo 5 del presente provvedimento.
- 8.3 All'impresa di trasmissione si applica un tetto massimo, su base annua, pari all'8% dei ricavi riconosciuti per l'attività di trasmissione. In caso di superamento di tale tetto, fatte salve le previsioni di cui al precedente articolo 7, l'impresa di trasmissione può richiedere all'Autorità che l'eccedenza rispetto a tale tetto venga riconosciuta con apposito provvedimento dell'Autorità.
- 8.4 L'Autorità valuta le istanze di cui ai commi precedenti accertando la corretta progettazione, costruzione e manutenzione degli impianti dell'impresa che ha presentato l'istanza, coinvolti nelle interruzioni che hanno dato luogo all'erogazione di indennizzi. In caso di accoglimento dell'istanza, l'ammontare riconosciuto è a valere sul Fondo di cui al successivo articolo 9.

Articolo 9

Fondo per eventi eccezionali

- 9.1 E' istituito presso la Cassa Conguaglio del Settore Elettrico un "Fondo eventi eccezionali" per il reintegro degli oneri sostenuti dalle imprese distributrici o dall'impresa di trasmissione per l'erogazione dei rimborsi, o di quote di essi, ai clienti finali, in caso di interruzioni prolungate non imputabili alle imprese (di seguito richiamato come "Fondo").
- 9.2 Il Fondo è gestito con le modalità generali di cui al Titolo 2 della Parte IV del Testo integrato della qualità.
- 9.3 Il Fondo è alimentato:
- a) dai clienti finali, attraverso apposita maggiorazione della tariffa di distribuzione in ragione di un'aliquota annua indicata nella Tabella 3;
 - b) dalle imprese distributrici, attraverso versamenti proporzionali al numero di clienti BT (domestici e non domestici) che ogni semestre subiscono interruzioni di durata superiore a 8 ore, al netto delle interruzioni che hanno inizio in periodi di condizioni eccezionali o con origine sulla rete di trasmissione nazionale o su reti di altre imprese interconnesse a monte, secondo quanto previsto dal successivo articolo 10;
 - c) dall'impresa di trasmissione, attraverso versamenti proporzionali all'energia non servita complessiva su base annuale formatasi in occasione di disalimentazioni, occorse per cause diverse da cause di forza maggiore, per ciascuna delle quali l'energia non servita sia superiore a [5÷10] MWh/evento e che non costituiscano incidente rilevante ai sensi della deliberazione n. 250/04.

- 9.4 Il Fondo provvede a reintegrare alle imprese distributrici e all'impresa di trasmissione gli oneri relativi ai rimborsi (o alle quote di rimborsi) erogati ai clienti finali per i seguenti casi:
- interruzioni prolungate oltre gli standard con origine sulle reti di distribuzione in media e bassa tensione, che hanno inizio in periodi di condizioni eccezionali;
 - interruzioni prolungate oltre gli standard con origine sulle reti di distribuzione in alta tensione o di trasmissione, dovute a cause di forza maggiore;
 - quota parte di interruzioni prolungate oltre gli standard attribuibili a casi di posticipazione e sospensione dei tempi per motivi di sicurezza.
- 9.5 Il Fondo provvede anche al reintegro dei rimborsi erogati in eccesso rispetto al tetto massimo di esposizione delle imprese di distribuzione e di trasmissione, di cui al precedente articolo 8.

Tabella 3: Aliquote annue di contribuzione al Fondo grandi eventi a carico dei clienti

	clienti BT per usi domestici	clienti BT per usi non domestici	clienti MT
Aliquota annua	[0,40 ÷ 0,50] euro/cliente/anno	[2,00 ÷ 2,50] euro/cliente/anno	[20,00 ÷ 30,00] euro/cliente/anno

Articolo 10

Versamenti e prelievi sul Fondo

- 10.1 Entro 90 (novanta) giorni dal termine di ogni semestre, le imprese distributrici versano al Fondo un contributo pari al prodotto il numero di clienti BT disalimentati, nel semestre precedente, per più di 8 ore per una singola interruzione, al netto delle interruzioni che hanno inizio in periodi di condizioni eccezionali, e un'aliquota pari a [100 ÷ 150] euro/cliente BT. Ai fini di tale conteggio:
- non sono conteggiate le interruzioni con origine sulla rete di trasmissione nazionale o con origine su reti di altri esercenti interconnessi a monte;
 - non sono conteggiate le interruzioni con origine sulla rete di distribuzione in alta tensione dello stesso esercente, solo se tali interruzioni sono dovute a causa di forza maggiore;
 - non sono conteggiate le interruzioni con origine sulla rete di distribuzione in media e bassa tensione dello stesso esercente, solo se tali interruzioni sono iniziate in periodi di condizioni eccezionali;
 - la durata della singola interruzione, ai fini della verifica del superamento della soglia di 8 ore, è valutata al netto di eventuali posticipi e sospensioni delle operazioni di ripristino per motivi di sicurezza, documentati come indicato all'articolo 6 del presente provvedimento.
- 10.2 Entro il 31 marzo di ogni anno, l'impresa di trasmissione versa un contributo al Fondo pari al prodotto di un'aliquota pari a [10 ÷ 15] euro/kWh non fornito e l'energia non servita complessiva, misurata in kWh, formatasi in occasione di disalimentazioni, occorse nell'anno precedente per cause diverse da cause di forza

maggiore, la cui energia non servita risulti superiore a $[5 \div 10]$ MWh e che non costituiscano incidente rilevante ai sensi della deliberazione n. 250/04.

- 10.3 Ogni anno, con apposito provvedimento, l'Autorità autorizza il prelievo dal Fondo per il reintegro alle imprese distributrici e all'impresa di trasmissione degli oneri relativi ai rimborsi erogati ai clienti finali per i casi indicati al precedente articolo 9.

Articolo 11

Comunicazione dell'esercente all'Autorità, controlli e pubblicazione delle informazioni

- 11.1 Entro il 31 marzo di ogni anno, ogni impresa distributtrice comunica all'Autorità il numero totale di clienti finali interessati da interruzioni lunghe prolungate oltre gli standard di cui all'articolo 3 e l'ammontare dei rimborsi erogati o da erogare ai sensi dell'articolo 4, distintamente per tipo di interruzioni (con o senza preavviso), tipologia di utenza, grado di concentrazione e fasce di durata delle interruzioni prolungate.
- 11.2 L'Autorità può utilizzare le informazioni ed i dati di cui ai commi precedenti per controlli, anche a campione, per accertare la veridicità di tali informazioni e dati e assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente direttiva e per la pubblicazione, anche comparativa, delle informazioni e dei dati medesimi.

Articolo 12

Disposizioni finali

- 12.1 In caso di interruzioni con preavviso relative a clienti MT o AT, interruzioni di durata maggiore dello standard applicabile sono possibili solo in base a un accordo scritto con il cliente o i clienti interessati; in tali casi, non si applicano gli indennizzi se la data e l'orario dell'interruzione con preavviso prolungata oltre lo standard sono concordate con il cliente senza addebitare maggiori costi per periodi particolari, quali a titolo esemplificativo i giorni festivi o le ore notturne.
- 12.2 Al fine di evitare doppie compensazioni, le interruzioni prolungate che danno luogo ad indennizzo ai sensi del presente provvedimento sono escluse dall'indicatore di continuità, di cui all'articolo 31 del Testo integrato della qualità, utilizzato per la verifica degli standard relativi al numero massimo di interruzioni per i clienti AT e MT.
- 12.3 Entro il 31 ottobre 2007 le imprese distributrici presentano all'Autorità, anche in forma associata, una linea guida per la predisposizione dei piani di emergenza elaborata con il supporto del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) e in collaborazione con l'impresa di trasmissione. Ogni impresa distributtrice si dota di un piano di emergenza conforme a tali linee guida.

Scheda: modalità di calcolo per l'identificazione di periodi di condizioni eccezionali (reti MT/BT)

(richiamata dall'articolo 1, comma 1 dello schema di provvedimento)

Indicando con:

$nh6^j_t$ numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT, per qualunque causa, iniziate in un periodo di 6 ore (0.00-6.00; 6.00-12.00; 12.00-18.00; 18.00-24.00) di ogni giorno nell'anno t nell'area territoriale j servita da un unico centro di telecontrollo;

$MTR(nh6^j)$ valore medio triennale del numero di interruzioni senza preavviso lunghe con origine MT per periodi di 6 ore, per qualunque causa, nell'ultimo triennio precedente l'anno t per il quale sono disponibili dati completi (anni $t-2$, $t-3$ e $t-4$), nell'area territoriale j servita da un unico centro di telecontrollo³ (nella media sono inclusi tutti i periodi di 6 ore del triennio, anche quelli con 0 interruzioni);

Si considerano “periodi di condizioni eccezionali” i periodi intercorrenti tra gli istanti H1 e H2, determinati come segue:

se $nh6^j_t > 4 + 9 * MTR(nh6^j)$, allora:

H1 = 3 ore prima dell'inizio del gruppo di 6 ore considerato e

H2 = 3 ore dopo la fine del gruppo di 6 ore considerato

(per esempio, se $h6 = 0.00 - 6.00$ del giorno i , allora H1 = 21.00 del giorno precedente $i-1$ e H2 = 9.00 del giorno i).

Una volta identificato il “periodo di condizioni eccezionali”, vengono identificate come eccezionali le sole interruzioni (registrate con criterio di utenza) la cui durata è superiore al 3° quartile della distribuzione delle durate delle interruzioni del centro di telecontrollo considerato, nel triennio considerato.

Spunti per la consultazione

Q.5 Si ritiene opportuno riferire le medie triennali $MTR(nh6^j)$ a un unico triennio per uno stesso periodo regolatorio (per es. il triennio 2004-2005-2006 per il periodo regolatorio 2008-2011) e quindi mantenere costanti le soglie di eccezionalità per l'intero periodo di regolazione, o aggiornare di anno in anno le soglie?

³ In caso di modifica del perimetro di azione del sistema di telecontrollo gestito da uno stesso centro, l'esercente ha facoltà di richiedere la ridefinizione dei valori $MTR(nh6^j)$ sulla base dei dati riferiti al nuovo perimetro.